



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.7443 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di Legge "Norme per la costituzione delle reti civiche in Campania"
(Reg.gen.n.300)**

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala.
Depositata il 25 settembre 2007.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 29 OTT. 2007

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

“Norme per la costituzione delle reti civiche in Campania”

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala.

Ruolo Generale n.300



Consiglio Regionale della Campania
RELAZIONE

Le reti Wi-Fi sono infrastrutture relativamente economiche e di veloce attivazione e permettono di realizzare sistemi flessibili per la trasmissione di dati usando frequenze radio, estendendo o collegando reti esistenti ovvero creandone di nuove.

Negli ultimi anni, alcune province e amministrazioni comunali hanno avviato progetti per la realizzazione di reti civiche con tecnologia Wi-Fi. Tipicamente le reti realizzate sono di proprietà pubblica, mentre la loro gestione è affidata ad un concessionario privato. Le reti collegano le pubbliche amministrazioni del territorio locale e forniscono un accesso diffuso alla banda larga e collegamenti internet totalmente gratuiti per la cittadinanza

La "*Rete civica*" in senso stretto, è un sistema informativo telematico, riferito ad un'area geograficamente delimitata (comune, area metropolitana, provincia, comunità montana etc.), al quale possono partecipare in modo attivo, ossia come produttori di informazioni oltre che fruitori, tutti i soggetti presenti nell'area stessa: enti locali e altre istituzioni, sindacati, associazioni, imprese, cittadini. In sostanza è uno spazio dove i cittadini possono attivamente interagire con gli amministratori, ottenere servizi dagli enti locali, ecc.

Essa determina delle sostanziali positività:

Interattività

Partecipare ai processi decisionali, far confrontare i cittadini e gli amministratori pubblici. L'accesso tramite forum, per es. è una condizione necessaria al realizzarsi di tale obiettivo. Ma è anche necessario che i rappresentanti dei cittadini siano presenti in rete che partecipino ai dibattiti, che rispondano ai problemi ed ai quesiti di chi vive nel territorio amministrato.

Accesso alle informazioni

Poter accedere alle informazioni giuste è necessario per poter decidere nel modo migliore; poter studiare ed approfondire i problemi, poter disporre di strumenti già sviluppati da altri, potersi dotare delle competenze giuste, è necessario a progettare e realizzare idee ed attività. Una rete civica dovrebbe comporsi anche di strumenti che incentivino tali forme di accesso.

Sostenere in vario modo chi si occupa di formazione, realizzare delle biblioteche del software, diffondere le ricerche e gli studi di pubblica utilità

Accesso alle risorse

L'istituzione di servizi di consulenza on line che aiutino ad individuare le risorse disponibili, trasmettano le competenze necessarie alla stesura di un progetto per accedere a dei finanziamenti pubblici e seguano le varie fasi dell'iter necessario all'approvazione e all'erogazione.



Consiglio Regionale della Campania

Una rete civica consente quindi di esercitare i diritti di cittadinanza, propri delle istituzioni democratiche ed al contempo di affermare nuovi diritti legati alle trasformazioni della cosiddetta Società dell'Informazione.

Una rete civica, infine, si caratterizza rispetto ad altre iniziative telematiche e sistemi in rete per i seguenti elementi:

- trasparenza della vita amministrativa
- contenuto fornito dai cittadini

Questo progetto di legge è innovativo in quanto prevede dei finanziamenti della Regione Campania in direzione di una copertura del territorio per facilitare i collegamenti internet dei cittadini e soprattutto per rendere un servizio totalmente gratuito al fine di diffondere la conoscenza ed il sapere. Internet è uno strumento sempre più indispensabile sia per il lavoro sia per il tempo libero e la cablazione del territorio campano comporterebbe un'incentivazione di produzione di servizi e di conseguenza di miglioramento del settore informatico e della vita del cittadino. Inoltre ci sarebbe una totale eliminazione di costi per il cittadino per la comunicazione in quanto utilizzando gli appositi software gratuiti presenti sulla rete può mettersi in contatto a costo zero (vedi SKYPE etc.)



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Finalità e definizioni

1. La presente legge garantisce l'incentivazione delle reti civiche mediante lo sviluppo di servizi di comunicazione, cooperazione e condivisione di risorse in modo libero, anche al fine di proseguire nell'opera di semplificazione dei procedimenti amministrativi, di incrementare l'uso dello strumento informatico e di fornire regole e standard per ottenere economie di scala.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « rete civica », un nodo telematico bidirezionale messo gratuitamente a disposizione dei cittadini, alle associazioni e enti morali senza scopo di lucro, cui è possibile connettersi tramite collegamenti via cavo o sistemi wi-fi alle reti. Le reti civiche provvedono allo sviluppo e alla messa in rete di servizi a disposizione dei cittadini in collaborazione con la pubblica amministrazione, le comunità locali, le imprese e le associazioni;

b) per « protocollo », il documento che contiene i principi ispiratori che hanno orientato lo sviluppo della rete civica, nonché le regole per un corretto e trasparente utilizzo del servizio fornito;

c) per « utente », chiunque accede alla rete civica. Per accedere ai servizi della rete civica l'utente deve dichiarare di accettare il protocollo e provvedere alla propria registrazione indicando i dati anagrafici ed inviando alla rete civica copia di un documento di identità. All'utente viene in qualsiasi caso garantita la riservatezza dei dati personali;

d) per « laboratori di informatica civica », le sedi pubbliche presso le quali è possibile effettuare la sperimentazione diretta, sulle applicazioni contenute nelle reti civiche attraverso un utilizzo di software libero.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Istituzione del Fondo per l'informatica civica

1. Al fine di incentivare lo sviluppo di applicazioni di informatica civica, è istituito il Fondo per l'informatica civica, di seguito denominato " Fondo ".



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Finalità del Fondo

1. Il Fondo è finalizzato a:

a) promuovere la costituzione di laboratori di informatica civica presso le città della regione Campania, con l'installazione di punti HOT SPOT per fornire la copertura del territorio regionale di collegamenti internet senza FILI;

b) attivare in ogni scuola di ordine e grado un collegamento a banda larga e la messa in rete del sistema;

2. Ai progetti di cui alla lettera d) del comma 1, gli enti locali partecipano con proprio finanziamento per una quota non superiore al quaranta per cento della spesa totale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Accesso ai finanziamenti

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un regolamento contenente le modalità di accesso ai finanziamenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Norme finanziare e finali

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo da collocarsi nell'unita previsione di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania
3. È fatta obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.